

Codice A1421A

D.D. 14 dicembre 2021, n. 2052

Fondazione Opera Pia Ravina, con sede nel Comune di Gottasecca (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 2052/A1421A/2021

DEL 14/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Opera Pia Ravina, con sede nel Comune di Gottasecca (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, co. 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ravina (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Gottasecca (CN), trae le proprie origini dai testamenti del Canonico Teologo Avvocato don Filippo Ravina, nato a Gottasecca nel 1783 e morto a Torino nel 1858. L'IPAB, eretta in Ente Morale con R.D. del 13 novembre 1864, fu fondata a beneficio dei poveri di Gottasecca;

- l'IPAB - a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. 14-280 del 08/09/2014 e modificato, limitatamente all'art. 6 inerente l'organo di amministrazione con D.G.R. 15-6410 del 26/01/2018, ha per scopo *"(...) dare ricovero in unità abitative a persone anziane autosufficienti con precedenza a coloro che siano titolari di pensioni minime e non siano proprietario di alloggi."*;

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15/02/2019, presentava istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta in data 22/02/2019 ed acquisita al prot. reg. 12441/XST020 del 25/02/2019, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammontava a complessivi Euro 3.278,73, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, a parziale rettifica e integrazione della sopracitata deliberazione n. 1/2019, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 3 del 14/10/2021 (prot. reg. 41341/A1421A del 22/11/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni ivi indicate e confermata la volontà di trasformazione formalizzata con istanza del 22/02/2019, procedeva a riapprovare l'inventario e la relazione di attività dell'IPAB e lo Statuto della riordinanda fondazione, in sostituzione degli allegati approvati con la precedente deliberazione n. 1/2019;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai prott. reg. n. 12441/XST020 del 25/02/2019 e n. 41341/A1421A del 22/11/2021, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione agli atti, è adibita a casa alloggio per persone anziane. E' composta di 4 mini alloggi, offre una ricettività massima di 9 posti letto ed opera in forma di autogestione anche grazie all'aiuto occasionale fornito da volontari. Attualmente ospita 4 persone. Il positivo andamento della gestione ordinaria unitamente a occasionali erogazioni liberali hanno consentito, ad oggi, la costante manutenzione dello stabile.

Preso atto che il Comune di Gottasecca, consultato, in esecuzione dell'art. 8 comma 6 della L.R. 12/2017, con nota regionale prot. 16943/XST020 del 22/03/2019, in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, non ha trasmesso, entro i termini prescritti e a tutt'oggi, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione e constatato che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione Opera Pia Ravina, con sede nel Comune di Gottasecca (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 15 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
OPERA PIA RAVINA**

con sede in GOTTASECCA (CN)

CAPO I
Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La Fondazione Opera Pia Ravina, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza avente analoga denominazione, trae le proprie origini dai testamenti del Canonico Teologo Avvocato don Filippo Ravina, nato a Gottasecca nel 1783 e morto a Torino il 14 febbraio 1858. L'Istituzione, eretta in Ente Morale con R.D. del 13 novembre 1864, fu fondata a beneficio dei poveri di Gottasecca.

La Fondazione Opera Pia Ravina (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Gottasecca (CN).

La sua durata è illimitata.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è prendersi cura di tutti i bisognosi, in particolare di ogni necessità sia fisica sia intellettuale che culturale che riguardi le persone anziane adattandosi alle esigenze del momento. In particolare la Fondazione offre ricovero in unità abitative a persone anziane autosufficienti, sulla base di criteri di assegnazione definiti da apposito regolamento.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Gottasecca (CN), via A. Ravina 45, contraddistinto a Catasto Fabbricati al Foglio n° 6 particella 284 categoria A/4 classe U consistenza 9,5 vani, rendita euro 123,64;
 - dal capitale originale, investito in valori mobiliari, ammontante a euro 1.000,00.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

d.f.c. 4 C.A. Circolo P.G.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- contributo spese corrisposto dalle persone ospitate presso le unità abitative messe a disposizione dalla Fondazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Vice Presidente

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- 4 membri nati:
 - il Parroco protempore della Parrocchia di Gottasecca;
 - un membro nominato dall'Amministrazione comunale di Gottasecca, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente;
 - due discendenti o affini del fu notaio Giuseppe Ravina, fratello del pio fondatore;
- 1 membro elettivo, presentato dall'Amministrazione dell'Ente e nominato dal Comune di Gottasecca.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Verificandosi il caso che alcuno o tutti i membri nati non possano o non vogliano far parte dell'Amministrazione, si provvederà alla loro surrogazione con altri membri da loro stessi designati che resteranno in carica fino al rientro dei membri nati che rappresentano.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo il componente elettivo, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina al fine di provvedere, con massima urgenza, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso del mandato il componente elettivo non interviene senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Fanno eccezione i membri nati in quanto componenti di diritto.

d. p.c. R. P.A. estr. no 19.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi,
- approva il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo,
- delibera i regolamenti,
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili,
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri Enti o Istituzioni,
- provvede alla nomina del Segretario-Referente contabile,
- delibera le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti,
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Referente contabile. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

d.p.c. f. c.a. G. V. de F. G.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni,
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti,
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario-Referente contabile, cura le decisioni del Consiglio di Amministrazione,
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in mancanza di quest'ultimo dal consigliere, più anziano d'età.

Art. 12

Segretario-Referente contabile

Il Segretario-Referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; fornisce supporto per l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e per la predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali.

Il Segretario-Referente contabile, inoltre, custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci. E' responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Esercita le sue funzioni gratuitamente, salvo il caso di doversi far coadiuvare da altra persona, a cui il Consiglio di Amministrazione può deliberare di corrispondere un compenso.

Capo III

Norme generali di amministrazione

Art. 13

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 14

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In tal caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel comune

d.p.c. f. c.a. G. M. u. r. g.

di Gottasecca, con il vincolo essenziale, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all' individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione finale

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

~~di Francesco Jolo~~
~~di ...~~
~~Caroto Angelo~~
~~di ...~~
~~di ...~~

